

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE	
ALLEGATO N. <u>2</u>	AL D.D.G.
001110	07 DIC. 2007
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA	

CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA.

OGGETTO: COMUNE DI SAPONARA (ME) NN Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n° 7 del 05.04.2005.

Adunanza del 04.12.2006

Voto n. 596

IL CONSIGLIO

Vista la nota dell'Ufficio prot.n°32 del 13.04.2006 U.O.4.1/ME del Servizio 4 del D.U. con la quale sono stati trasmessi per il tramite del Dipartimento dell'urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, unitamente alla proposta di parere n°11 del 30.03.2006 resa dall'U.O.4.1 del D.U. per il prescritto parere nei termini dell'art.68 della L.R.10/99;

Vista la documentazione in fascicolo;

Vista la vigente legislazione urbanistica;

Uditi i relatori;

Valutata la proposta di parere n° 11 del 30.03.2006 resa dall'U.O.4.1 del Servizio 4 del D.U., nel corso dell'esame è emerso l'orientamento di condividere la medesima con le ulteriori prescrizioni di natura urbanistica e geologico che di seguito si riportano:

PRESCRIZIONI DI NATURA URBANISTICA

Tutte le previsioni urbanistiche debbono osservare le prescrizioni derivanti dalle limitazioni di cui all'art.15 della L.R.78/76 e s.m.i.

Inoltre in relazione a numerose integrazioni ad osservazioni pervenute dopo la proposta di parere reso dall'U.O.4.1 avverso la previsione della zona industriale ricadente in località Piano Arrigo, si ritiene potere condividere il contenuto delle medesime, tenuto conto della documentazione prodotta a sostegno, della disponibilità di aree ancora disponibili in altre zone produttive all'interno del piano, e pertanto ai fini della salvaguardia dei suoli irrigui e dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola e a tutela della Senia vincolata dall'assessorato regionale BB.CC.AA. n.5665 del 28/05/1992, tale previsione urbanistica va classificata a zona di verde agricolo.

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE

L'attuazione delle previsioni urbanistiche ricadenti in aree interessate da fenomeni franosi così come segnalate nella carta geomorfologica di cui all'elaborato A.3.1, sono

subordinate alla produzione di apposito studio della pericolosità geologica e della pericolosità sismica locale da corredarsi con apposita cartografia in scala 1:2.000.

Nelle more di detto studio in tali aree sono consentiti solo le categorie di interventi di cui all'art.20 lettere a),b) e c) della L.R.n°71/78. Codesto Comune resta onerato in ogni caso a riportare nelle tavole di piano le indicazioni delle aree del piano per l'assetto idrogeologico approvato dall'ARTA.

Inoltre si prescrive quanto segue:

- 1) vengano istituite fasce di inedificabilità ampie 20 m su entrambe i lati delle faglie attive ove presenti;
- 2) qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 metri dal ciglio delle scarpate o dalle fasce di terreno ove presenti brusche rotture di pendenza;
- 3) devono essere previste tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi;
- 4) vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dagli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati;

Nelle zone di depositi alluvionali deve essere accertata la profondità della falda e valutata con attenzione la possibilità dell'insorgenza di fenomeni di liquefazione dei terreni sciolti di fondazione, soprattutto in condizioni di sisma.

Prescrizioni a regime -

L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del DM 11.3.88 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.

Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposto l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare 2222 del 31.1.1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.

Prescrizioni sul Regolamento Edilizio

Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativa e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei LL.PP. con voto n.61 del 24.2.83, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4.2.1977. Detto studio geologico dovrà, altresì,

essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.

Le osservazioni sono decise in conformità al parere reso sulle medesime dalla proposta di parere dell'Ufficio prot. n°11 del 30.03.2006, ad eccezione delle osservazioni che interessano la zona industriale di piano Arrigo, che risultano superate in relazione alle ulteriori prescrizioni imposte con il presente parere.

Sono pervenute inoltre direttamente all'ARTA dopo la proposta di parere dell'Ufficio oltre alle dette osservazioni di Piano arrigo, n°2 nuove osservazioni fuori termini in Ditta Bertino e Gulli Placido che a termine della vigente legislazione non sono esaminabili.

E' pervenuta altresì dopo la proposta di parere dell'Ufficio una "integrazione" in Ditta Poguisch con la quale si reitera la richiesta precedente già valuta con la proposta di parere dell'Ufficio e pertanto ad essa si rimanda.



Le 2 osservazioni pervenute fuori termini direttamente all'ARTA potranno tuttavia essere trasmesse al Comune di Saponara contestualmente al P.R.G. per le previste controdeduzioni di cui all'art.4, comma VI, della L.R. N° 71/78, il quale potrà procedere ad una valutazione e visualizzazione al fine di consentire una disamina da parte di questo assessorato là dove soprattutto esse evidenziano accertati errori materiali e non di merito di scelte già effettuate.

Per tutto quanto sopra visto e valutato è del

PARERE

Che il Piano Regolatore Generale del Comune di Saponara ed il Regolamento Edilizio Comunale, adottati con deliberazione del Commissario ad Acta n° 7 del 05.04.2005 siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui alla proposta di parere dell'Ufficio n° 11 del 30.03.2006 resa dall'U.O.4.1 del Servizio 4 e delle prescrizioni di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art.4, comma VI, della L.R. N° 71/78 da parte del Comune di Saponara.

I RELATORI

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

